



schweizerische agentur
für akkreditierung
und qualitätssicherung

agence suisse
d'accréditation et
d'assurance qualité

agenzia svizzera di
accreditamento e
garanzia della qualità

swiss agency of
accreditation and
quality assurance

Accreditamento istituzionale

Guida | 01.07.2015 (stato al 15.07.2026)

Approvata dal Consiglio svizzero di accreditamento CSA il 19.06.2026

Sommario :

1. L'accreditamento istituzionale	1
Scopo e oggetto	1
Ruolo dei differenti attori	2
Svolgimento della procedura	2
Costi	3
Svolgimento della procedura (rappresentazione schematica)	4
Tappe della procedura	5
2. Rinnovo dell'accreditamento / riaccreditamento	11
3. Basi legali e altri documenti di riferimento	13

1. L'accreditamento istituzionale

Scopo e oggetto



Oggetto dell'accreditamento istituzionale è il **sistema di garanzia della qualità** delle scuole universitarie, attraverso il quale esse assicurano la **qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi**. Questo approccio permette di conciliare l'autonomia delle scuole universitarie, cui compete la responsabilità primaria della garanzia e dello sviluppo della qualità, con l'esigenza di trasparenza e di rendicontazione nei confronti della collettività, contribuendo al contempo a rafforzare una solida cultura della qualità.



Il sistema di garanzia della qualità è valutato da un gruppo di esperti esterni sulla base di standard di qualità che verificano la strategia e i meccanismi adottati per la garanzia e lo sviluppo della qualità. Gli esperti valutano se i diversi elementi costituiscono un quadro generale completo e coerente, idoneo a consentire alla scuola universitaria di garantire la qualità e di promuovere il miglioramento continuo delle proprie attività, conformemente alla propria tipologia e alle proprie specifiche caratteristiche.

Ruolo dei differenti attori

Il **Consiglio svizzero di accreditamento (CSA)** ammette la scuola universitaria alla procedura di accreditamento e incarica l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) oppure un'altra agenzia riconosciuta di condurre la procedura. In qualità di organo di vigilanza, il Consiglio svizzero di accreditamento è chiamato a esprimersi sull'elenco dei potenziali esperti (la cosiddetta «long list»). Al termine della procedura, il CSA adotta la decisione di accreditamento e la comunica direttamente alla scuola universitaria. Sul proprio sito web, il CSA pubblica e aggiorna l'elenco delle scuole universitarie accreditate.

La **scuola universitaria** presenta la domanda di accreditamento al CSA. Redige il rapporto di autovalutazione e mette a disposizione degli esperti la documentazione e le informazioni necessarie per la valutazione degli standard di qualità. Fornisce inoltre le infrastrutture necessarie per il regolare svolgimento delle due visite previste dalla procedura e invita i propri portatori di interesse interni ai colloqui. La scuola universitaria prende posizione sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell'AAQ. Dopo la decisione di accreditamento, informa il CSA di ogni cambiamento sostanziale intervenuto nel proprio funzionamento (Ordinanza sull'accREDITamento secondo la LPSU, art. 17).

Il **gruppo di esperti** valuta il rispetto degli standard di qualità sulla base del rapporto di autovalutazione della scuola universitaria e delle visite previste dalla procedura. Gli esperti partecipano alla visita preliminare e alla visita in loco, conducono colloqui con i portatori di interesse della scuola universitaria in qualità di «amici critici» e redigono un rapporto contenente anche una raccomandazione in merito all'accREDITamento.

L'**AAQ** conduce la procedura di accREDITamento istituzionale. Accompagna la scuola universitaria durante l'intero processo di accREDITamento, costituisce il gruppo di esperti e lo assiste nello svolgimento del proprio mandato. Sulla base del rapporto di autovalutazione redatto dalla scuola universitaria e dei risultati della valutazione esterna – in particolare del rapporto del gruppo di esperti – l'AAQ elabora una proposta di accREDITamento destinata al CSA. Inoltre, pubblica il rapporto di accREDITamento sul proprio sito web.

Svolgimento della procedura

Le fasi della procedura, le relative modalità di svolgimento e gli standard di qualità sono definiti nell'Ordinanza sull'accREDITamento secondo la LPSU. La procedura di accREDITamento istituzionale si svolge conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa e agli *European Standards and Guidelines* (ESG). Le principali fasi della procedura sono illustrate di seguito:

- Presentazione della domanda di accREDITamento al CSA;
- Verifica della domanda e ammissione alla procedura di accREDITamento istituzionale (decisione di entrata nel merito del CSA);
- Pianificazione e avvio della procedura, compresa la stipula del contratto tra l'AAQ e la scuola universitaria;
- Elaborazione del rapporto di autovalutazione da parte della scuola universitaria;

- Valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti indipendenti, articolata in due visite (visita preliminare e visita sul posto);
- Rapporto del gruppo di esperti;
- Proposta di accreditamento dell'agenzia;
- Presa di posizione della scuola universitaria;
- Decisione di accreditamento del CSA;
- Pubblicazione del rapporto di accreditamento (documentazione completa comprendente il rapporto di autovalutazione, il rapporto del gruppo di esperti, la proposta di accreditamento dell'AAQ e la presa di posizione della scuola universitaria);
- Se applicabile, verifica dell'adempimento degli oneri assegnati in sede di accreditamento (procedura di follow-up separata).

Una procedura di accreditamento istituzionale dura almeno 18 mesi dall'avvio della procedura fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento. In caso di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale (riaccREDITAMENTO), l'AAQ avvia la procedura al più tardi 24 mesi prima della scadenza dell'accREDITAMENTO.

Per ciascuna procedura è concordato un calendario tra la scuola universitaria e l'AAQ. La scuola universitaria può ritirare la propria domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

Costi

I costi della procedura di accreditamento sono disciplinati dall'Ordinanza sugli emolumenti del CSA (OEm-CSA).

- **Primo accreditamento: CHF 59 000 (IVA esclusa)**

I costi sono calcolati sulla base di una procedura che comprende una visita preliminare di un giorno e una visita in loco di due giorni e mezzo, svolte da un gruppo di cinque esperti. Essi comprendono un importo forfettario di CHF 32 000 per i costi diretti (onorari, spese di viaggio e di alloggio degli esperti) e un importo forfettario di CHF 27 000 per i costi indiretti (spese dell'AAQ).

- **RiaccREDITAMENTO: CHF 53 000 (IVA esclusa)**

I costi del riaccREDITAMENTO sono inferiori poiché la visita in loco ha una durata di due giorni, anziché di due giorni e mezzo come nel caso del primo accREDITAMENTO.

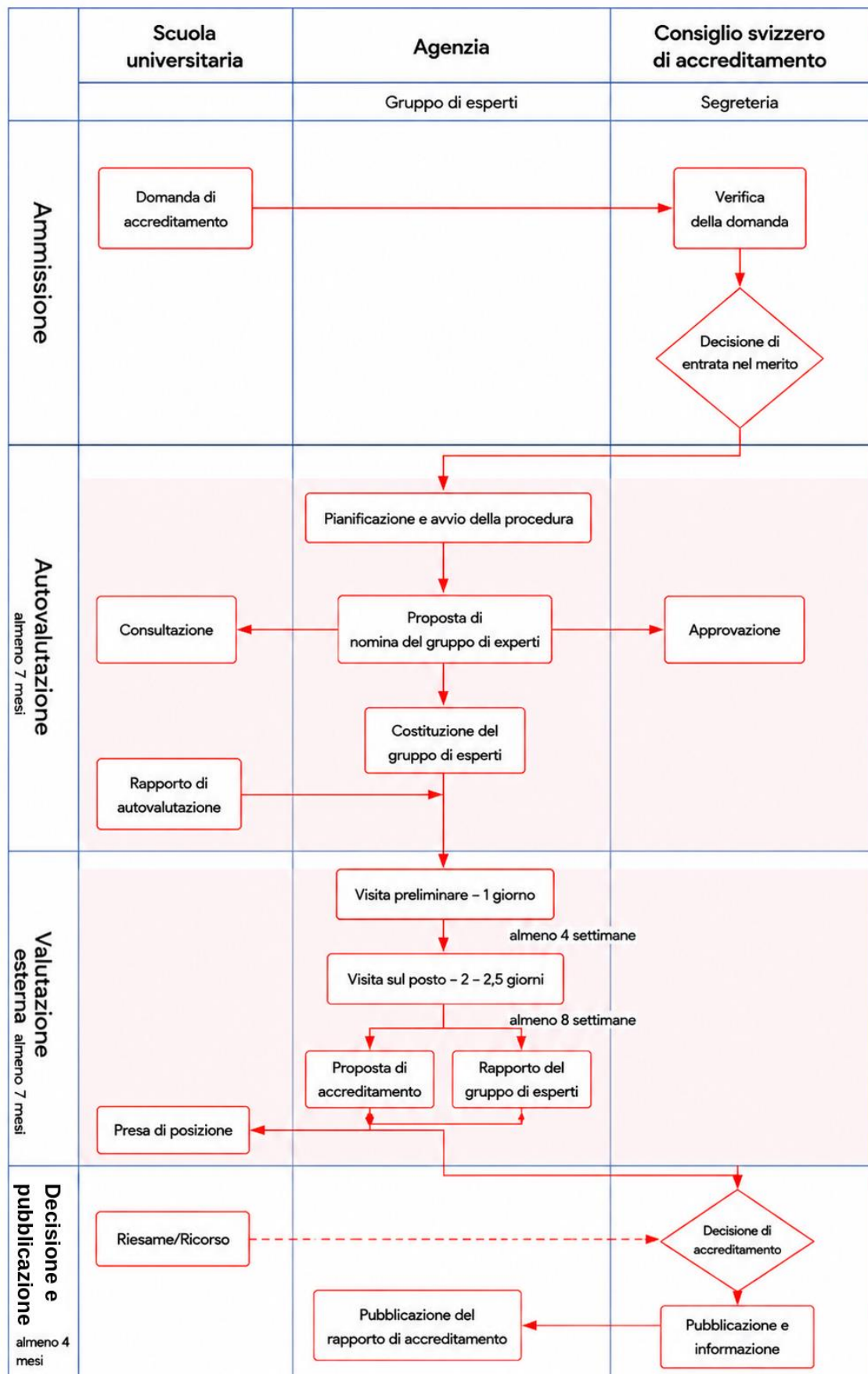
Le modalità di ciascun mandato sono disciplinate da contratti stipulati dall'AAQ, da un lato con la scuola universitaria e, dall'altro, con gli esperti.

Qualora una scuola universitaria ritiri la propria domanda di accreditamento nel corso della procedura, le sono addebitati i costi sostenuti fino a quel momento.

I costi connessi all'autovalutazione (consultazioni interne, elaborazione del rapporto di autovalutazione, organizzazione delle visite, ecc.) sono a carico della scuola universitaria.

Gli esperti ricevono dall'AAQ un'indennità forfettaria giornaliera per la partecipazione alla visita preliminare e alla visita in loco.

Svolgimento della procedura (rappresentazione schematica)



Tappe della procedura

Riunione di apertura

Una volta che il Consiglio svizzero di accreditamento ha comunicato la propria decisione di entrata nel merito, l'AAQ avvia ufficialmente la procedura in collaborazione con la scuola universitaria. Nel corso della riunione di apertura sono esaminati e verbalizzati i seguenti aspetti:

- Pianificazione della procedura di accreditamento (tappe e calendario);
- Lingua della procedura: tedesco, francese, italiano o inglese. Per la procedura di accreditamento deve essere scelta un'unica lingua; non è previsto alcun cambiamento di lingua né l'utilizzo di più lingue nel corso della procedura. Trattandosi di una procedura amministrativa, la proposta di accreditamento dell'AAQ e la decisione di accreditamento del Consiglio svizzero di accreditamento sono redatte in una lingua ufficiale. Su richiesta, il rapporto di autovalutazione, il rapporto del gruppo di esperti, gli altri documenti e i colloqui possono tuttavia svolgersi interamente in lingua inglese.
- Profilo del gruppo di esperti (cfr. capitolo seguente).

Composizione del gruppo di esperti

Il gruppo di esperti nominato dall'AAQ è composto da almeno cinque membri. La sua composizione tiene conto della tipologia, del profilo, delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria. Il gruppo dispone di un'esperienza sia nazionale sia internazionale, nonché delle competenze necessarie per svolgere il proprio mandato. In particolare, il gruppo di esperti riunisce le seguenti competenze ed esperienze:

- esperienza nel settore della garanzia e dello sviluppo della qualità nell'istruzione superiore;
- esperienza nell'insegnamento e nella ricerca e, se applicabile, esperienza professionale al di fuori del settore universitario;
- adeguata conoscenza del panorama svizzero delle scuole universitarie;
- padronanza attiva della lingua della procedura.

Uno dei membri del gruppo di esperti rappresenta il corpo studentesco.

Idealmente, il presidente del gruppo di esperti dispone di una recente esperienza nella direzione di una scuola universitaria.

Qualora, in qualità di ente responsabile, la scuola universitaria gestisca un'alta scuola pedagogica integrata nella propria organizzazione, il gruppo di esperti comprende anche le competenze necessarie in tale ambito.

La composizione del gruppo tiene inoltre conto della diversità dei percorsi professionali e delle prospettive. Gli esperti devono essere indipendenti, imparziali e in grado di valutare la scuola universitaria in modo obiettivo.

Nel corso della riunione di apertura, l'AAQ discute con la scuola universitaria il profilo del gruppo di esperti. Oltre ai criteri stabiliti dall'Ordinanza sull'accREDITAMENTO secondo la LPSU, possono essere definiti ulteriori criteri specifici in funzione delle caratteristiche della scuola universitaria.

Successivamente, l'AAQ predispone una lista preliminare (*long list*) contenente i nominativi dei potenziali esperti e la sottopone alla scuola universitaria. Sono escluse dalla lista le persone che presentano un potenziale conflitto d'interessi o che non soddisfano i requisiti di indipendenza nei confronti della scuola universitaria.

L'AAQ sottopone quindi la lista preliminare al Consiglio svizzero di accreditamento. Successivamente nomina il gruppo di esperti e ne designa il presidente.

L'AAQ coordina la collaborazione con gli esperti e li prepara allo svolgimento del loro mandato. La documentazione fornita comprende, in particolare, informazioni sulle specificità del panorama svizzero delle scuole universitarie e sulla procedura di accreditamento istituzionale. La preparazione è adeguata alla composizione del gruppo di esperti e alla tipologia della scuola universitaria sottoposta alla procedura.

Autovalutazione

La scuola universitaria redige il rapporto di autovalutazione secondo il modello (*template*) fornito dall'AAQ e nel rispetto delle relative istruzioni di redazione. Per ciascun capitolo è indicato il numero di pagine da dedicare ai diversi contenuti; la lunghezza massima del rapporto di autovalutazione, compresi i testi del modello, è di 100 pagine.

L'AAQ raccomanda di organizzare il processo di autovalutazione in modo partecipativo, coinvolgendo i rappresentanti dei portatori di interesse interni, in particolare gli studenti, i membri del corpo intermedio, il corpo docente e il personale amministrativo e tecnico.

Il rapporto di autovalutazione propone una riflessione sul funzionamento della scuola universitaria e una sua analisi critica. Contiene informazioni, descrizioni e analisi che consentono di valutare il rispetto degli standard di qualità. In particolare, comprende:

- una presentazione della scuola universitaria (caratteristiche specifiche, organizzazione e cifre chiave) e, in caso di riaccreditamento, una descrizione dei cambiamenti intervenuti dall'ottenimento del primo accreditamento;
- i risultati delle precedenti procedure di garanzia della qualità e una descrizione degli sviluppi che ne sono derivati, in particolare in caso di riaccreditamento;
- una presentazione del sistema di garanzia della qualità;
- una descrizione e un'analisi riferite agli standard di qualità, senza indicare il grado di soddisfacimento dei singoli standard;
- una presentazione dei punti di forza, delle criticità e delle opportunità di sviluppo;
- eventualmente, un piano d'azione per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità.

Il rapporto di autovalutazione si concentra sugli elementi essenziali. Le prove, i documenti giustificativi e gli altri documenti di supporto sono allegati al rapporto. Per la redazione dell'autovalutazione, la scuola universitaria si avvale inoltre del documento «Ausilio all'interpretazione degli standard per l'accREDITamento istituzionale del Consiglio svizzero di accREDITamento».

Il rapporto di autovalutazione costituisce la base su cui gli esperti preparano i colloqui previsti durante le visite e valutano il rispetto degli standard di qualità.

L'AAQ rimane a disposizione delle scuole universitarie per qualsiasi questione di carattere formale relativa all'autovalutazione.

Riunione di pianificazione

Nel corso di una riunione di pianificazione, l'AAQ definisce con la scuola universitaria il programma delle due visite. Qualora permangano questioni di carattere formale relative al rapporto di autovalutazione, queste possono essere chiarite con l'AAQ anche nel corso della riunione di pianificazione.

Visita preliminare

L'AAQ organizza la valutazione esterna, che comprende due visite presso la scuola universitaria: una visita preliminare della durata di un giorno, seguita da una visita sul posto più approfondita.

La visita preliminare si svolge almeno un mese prima della visita sul posto. Essa comprende la preparazione del gruppo di esperti e i primi colloqui con i rappresentanti della scuola universitaria. Inoltre, il gruppo di esperti approva il programma definitivo della visita sul posto e, all'occorrenza, comunica l'elenco della documentazione supplementare da mettere a disposizione prima della seconda visita.

Successivamente, l'AAQ trasmette alla scuola universitaria un breve verbale della visita preliminare.

Visita sul posto

La visita sul posto consente al gruppo di esperti di approfondire la conoscenza e la comprensione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria e di valutare se tale sistema sia idoneo a garantire e sviluppare la qualità dell'insegnamento, della ricerca e delle prestazioni di servizi.

Gli esperti incontrano i rappresentanti dei principali gruppi di interesse della scuola universitaria, in particolare la direzione, i responsabili delle unità centrali e della garanzia della qualità, nonché i rappresentanti degli studenti, del corpo intermedio, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico. Il programma comprende inoltre sessioni di lavoro del gruppo di esperti.

Il programma della visita sul posto, ossia sia la sua struttura sia l'elenco degli interlocutori, è definito dall'AAQ in collaborazione con la scuola universitaria, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dell'istituzione.

La visita sul posto si conclude con un debriefing, vale a dire una riunione informativa nel corso della quale il gruppo di esperti comunica alla scuola universitaria le proprie impressioni, nonché una panoramica dei principali punti di forza e delle criticità individuate. In questa fase non viene ancora formulata alcuna valutazione finale in merito al rispetto degli standard di qualità. Nell'ambito di tale riunione informativa non è prevista alcuna discussione con la scuola universitaria.

La visita sul posto dura generalmente due giorni e mezzo nel caso di un primo accreditamento e due giorni nel caso di un riaccreditamento.

Rapporto del gruppo di esperti

Dopo la visita sul posto, il gruppo di esperti redige il proprio rapporto con il supporto redazionale dell'AAQ. Il rapporto contiene in particolare:

- un'analisi e una valutazione del rispetto degli standard di qualità;
- una valutazione complessiva (analisi finale dei punti di forza e delle criticità);

- ove necessario, proposte di misure volte a colmare le lacune riscontrate nell'applicazione degli standard di qualità;
- raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;
- una proposta di accreditamento, formulata per consenso.

La valutazione del rispetto degli standard di qualità è effettuata secondo le modalità seguenti:

 Gli esperti valutano ogni standard sulla base di una scala a quattro livelli: interamente soddisfatto, largamente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto. Si basano sul seguente concetto:			
LIVELLO	VALUTAZIONE	SIGNIFICATO	CONSEGUENZA
1 	Interamente soddisfatto	Uno standard di qualità è considerato interamente soddisfatto quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità sono presenti e attuati in modo completo e coerente e consentono alla scuola universitaria di garantire la qualità delle proprie attività.	 Nessun onere
2 	Largamente soddisfatto	Uno standard di qualità è considerato largamente soddisfatto quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità non presentano che lacune minori e la loro attuazione solo lievi carenze.	 Nessun onere
3 	Parzialmente soddisfatto	Uno standard di qualità è considerato parzialmente soddisfatto quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità sono presenti, ma presentano lacune significative o debolezze rilevanti nella loro attuazione, oppure quando i concetti e i meccanismi sono presenti solo per determinate aree. Uno standard di qualità è considerato parzialmente soddisfatto anche quando i concetti e/o i meccanismi non sono ancora attuati.	 Onere/i
4 	Non soddisfatto	Uno standard di qualità è considerato non soddisfatto nel caso in cui, in relazione al sistema di gestione della qualità, risultano assenti i concetti e i meccanismi fondamentali e/o quando attraverso la sua attuazione la scuola universitaria non è in grado di assicurare la qualità delle proprie attività.	 Onere/i
 Raccomandazioni Le raccomandazioni possono essere formulate indipendentemente dal grado di soddisfazione di uno standard e servono allo sviluppo continuo della qualità. Raccomandazioni possibili in ogni caso			

Un onere è volto a correggere una carenza significativa o a garantire il rispetto di un requisito affinché l'accREDITAMENTO possa essere mantenuto. L'onere deve sempre essere riferito ad uno standard di qualità. Nella propria analisi, il gruppo di esperti individua i concetti o i meccanismi mancanti oppure evidenzia lacune nella loro attuazione.

La scuola universitaria deve essere in grado di soddisfare l'onere (o gli oneri) entro il termine stabilito e di documentarne l'attuazione. Tale termine è compreso tra 6 e 18 mesi nel caso di un primo accREDITAMENTO e tra 12 e 24 mesi nel caso di un riaccREDITAMENTO. Qualora il gruppo di esperti ritenga che le lacune riscontrate non possano essere colmate entro i termini previsti, raccomanda di non concedere l'accREDITAMENTO.

Per quanto riguarda lo sviluppo della qualità, il gruppo di esperti può formulare raccomandazioni. Le raccomandazioni sono volte a promuovere lo sviluppo della qualità e non devono necessariamente essere attuate dalla scuola universitaria. Possono essere formulate indipendentemente dal grado di conformità a uno standard di qualità.

La raccomandazione in merito all'accREDITAMENTO formulata dal gruppo di esperti si fonda su una valutazione complessiva del rispetto degli standard di qualità.

La redazione del rapporto è soggetta alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati.¹

¹ Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.

Proposta di accreditamento dell'agenzia

Dopo aver effettuato un esame formale del rapporto del gruppo di esperti, l'AAQ elabora una proposta di accreditamento destinata al Consiglio svizzero di accreditamento.

La proposta di accreditamento dell'AAQ si fonda sul rapporto di autovalutazione della scuola universitaria e sul rapporto del gruppo di esperti. In casi debitamente motivati, la proposta di accreditamento può discostarsi dalla raccomandazione formulata dal gruppo di esperti.

Presa di posizione della scuola universitaria

L'AAQ trasmette il rapporto del gruppo di esperti e la propria proposta di accreditamento alla scuola universitaria, quest'ultima prende posizione sul loro contenuto mediante comunicazione ufficiale.

L'AAQ e il gruppo di esperti esaminano la presa di posizione della scuola universitaria e possono, sulla base delle osservazioni formulate, adeguare il rapporto del gruppo di esperti e la proposta di accreditamento.

La presa di posizione costituisce parte integrante della documentazione della procedura ed è trasmessa al Consiglio svizzero di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e alla proposta di accreditamento dell'agenzia; successivamente viene pubblicata.

Decisione

Il Consiglio svizzero di accreditamento fonda la propria decisione sul rapporto di autovalutazione della scuola universitaria, sul rapporto del gruppo di esperti, sulla proposta di accreditamento dell'AAQ e sulla presa di posizione della scuola universitaria.

Il Consiglio svizzero di accreditamento può:

- concedere l'accREDITamento senza oneri;
- concedere l'accREDITamento con uno o più oneri;
- non concedere l'accREDITamento.

L'accREDITamento ha una validità di cinque anni in caso di primo accREDITamento e di otto anni in caso di rinnovo dell'accREDITamento.

Nella decisione di accREDITamento, il Consiglio svizzero di accREDITamento stabilisce, se presenti, il termine e le modalità della verifica dell'adempimento degli oneri. La scuola universitaria dispone quindi di un termine – compreso tra 6 e 18 mesi in caso di primo accREDITamento e tra 12 e 24 mesi in caso di riaccREDITamento – per dimostrare di aver adempiuto agli oneri.

Il Consiglio svizzero di accREDITamento comunica la propria decisione alla scuola universitaria e all'AAQ.

Conformemente all'articolo 65 della LPSU, le decisioni di accREDITamento possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Le scuole universitarie possono inoltre presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente, ad esempio al Consiglio svizzero di accREDITamento, qualora intendano contestare la conduzione della procedura da parte dell'AAQ.

Pubblicazione

Alla scadenza del termine di ricorso, che decorre dopo 30 giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio svizzero di accREDITamento, l'AAQ pubblica il rapporto di accREDITamento, indipendentemente dal fatto che l'accREDITamento sia stato concesso o meno.

Qualora una scuola universitaria ritiri la propria domanda di accREDITamento prima dell'adozione

della decisione di accreditamento da parte del Consiglio svizzero di accreditamento, il rapporto di accreditamento non viene pubblicato.

Il Consiglio svizzero di accreditamento pubblica l'elenco delle scuole universitarie accreditate.

Verifica dell'adempimento degli oneri

La verifica dell'adempimento degli oneri è una procedura successiva che l'AAQ conduce secondo le modalità stabilite dal Consiglio svizzero di accreditamento.

Entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento, la scuola universitaria presenta al Consiglio svizzero di accreditamento un dossier nel quale illustra le modalità con cui ha adempiuto agli oneri. Il dossier comprende un rapporto ed eventuali allegati che consentono di valutare l'adempimento degli oneri. L'AAQ e il Consiglio svizzero di accreditamento non mettono a disposizione alcun modello per la redazione del rapporto o della documentazione da presentare; la scuola universitaria è pertanto libera di scegliere il formato che ritiene più appropriato.

Il Consiglio svizzero di accreditamento incarica l'AAQ di verificare l'adempimento degli oneri. L'AAQ procede alla verifica secondo le modalità stabilite nella decisione di accreditamento, che possono prevedere una verifica basata esclusivamente sul dossier presentato dalla scuola universitaria, il coinvolgimento di esperti e/o una breve visita sul posto.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di esperti, l'AAQ può incaricare in prima istanza esperti appartenenti al gruppo costituito nell'ambito della procedura di accreditamento oppure selezionare altri nominativi inclusi nella lista preliminare (*long list*).

Qualora il Consiglio svizzero di accreditamento abbia stabilito che la verifica dell'adempimento degli oneri debba essere effettuata mediante una breve visita sul posto, l'AAQ ne definisce il programma in collaborazione con la scuola universitaria.

L'AAQ redige un rapporto che documenta gli esiti della verifica dell'adempimento degli oneri. A differenza della valutazione del rispetto degli standard di qualità nell'ambito della procedura di accreditamento, in questo caso non è prevista una scala di valutazione articolata su quattro livelli. Qualora un onere sia stato adempiuto solo parzialmente, esso è considerato non adempiuto nel suo complesso.

La scuola universitaria è invitata a prendere posizione sul rapporto di valutazione. Nell'ambito della presa di posizione non possono essere presentati nuovi documenti tali da comportare un riesame del dossier.

Il rapporto si conclude con una valutazione complessiva e con le conclusioni dell'AAQ.

Il Consiglio svizzero di accreditamento decide quindi in merito all'adempimento degli oneri. Qualora gli oneri siano stati adempiuti, l'accREDITamento rimane valido per la restante durata del periodo di accreditamento. Qualora gli oneri non siano stati adempiuti, il Consiglio svizzero di accreditamento adotta le misure amministrative previste dall'articolo 64 della LPSU, che possono consistere nella determinazione di un nuovo termine per l'adempimento, la formulazione di nuovi oneri o la revoca dell'accREDITamento.

I costi della procedura di verifica dell'adempimento degli oneri sono a carico della scuola universitaria. Essi sono calcolati, conformemente all'Ordinanza sugli emolumenti CSA, in funzione delle modalità di verifica previste (verifica effettuata esclusivamente sulla base del dossier oppure mediante una visita sul posto, nonché del numero di esperti coinvolti). Qualora i costi sostenuti dall'AAQ superino considerevolmente gli importi forfettari, i costi supplementari sono fatturati secondo i costi effettivi, conformemente all'Ordinanza già citata.

L'AAQ pubblica il rapporto di accREDITamento sul proprio sito web allo scadere del termine di ricorso di 30 giorni.

2. Rinnovo dell'accreditamento / riaccredimento

Una scuola universitaria che si sottopone a un riaccrédimento ha già dimostrato, nell'ambito del primo accreditamento, di soddisfare i requisiti dell'accrédimento istituzionale e di rispettare quindi, almeno in larga misura, gli standard di qualità.

Il riaccrédimento riguarda pertanto anche gli sviluppi intervenuti a seguito del primo accreditamento. In tale contesto possono però comunque essere nuovamente formulati oneri e/o raccomandazioni.

Conformemente alla LPSU e all'Ordinanza sull'accrédimento secondo la LPSU, la procedura di riaccrédimento è, nei suoi principi, identica a quella del primo accreditamento. Sebbene l'Ordinanza distingua, sul piano terminologico, tra primo accreditamento e rinnovo dell'accrédimento, entrambe le procedure sono disciplinate dalle medesime disposizioni e si fondano sugli stessi standard di qualità.

L'AAQ dispone tuttavia di un margine di manovra operativo che le consente, da un lato, di semplificare la procedura di riaccrédimento e, dall'altro, di integrare in modo mirato elementi orientati allo sviluppo della qualità.

I relativi adeguamenti si basano sull'esperienza maturata dall'AAQ nel corso del primo ciclo di accreditamento, si ispirano alle pratiche internazionali e tengono conto dei riscontri forniti dalle scuole universitarie e dagli esperti.

Rispetto al primo accreditamento, il riaccrédimento secondo il modello procedurale dell'AAQ si distingue in particolare per i seguenti aspetti:



Visita sul posto più breve

Nell'ambito del riaccrédimento, la visita sul posto dura generalmente due giorni, anziché due giorni e mezzo come nel caso del primo accreditamento. Ciò consente di ridurre l'impiego delle risorse interne della scuola universitaria già accreditata e di contenere i costi della procedura. La visita preliminare, per contro, continua ad avere una durata di un giorno, come nel caso del primo accreditamento.



Tema mirato scelto dalla scuola universitaria

La scuola universitaria può individuare un ambito di sviluppo prioritario che desidera approfondire insieme al gruppo di esperti. Il tema mirato è trattato nell'ambito della procedura ordinaria e non comporta costi aggiuntivi. L'AAQ intende così sostenere le scuole universitarie nel loro processo di sviluppo della qualità.



Incontro aperto « Meet & Greet »

Questo momento di incontro, aperto a tutta la collettività della scuola universitaria, consente alle persone che non partecipano alle visite di incontrare il gruppo di esperti. Non è finalizzato alla valutazione del rispetto degli standard di qualità e può essere soppresso su richiesta dell'istituzione.

3. Basi legali e altri documenti di riferimento

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/691/it>

Ordinanza per l'accREDITamento LPSU :
Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITamento nel settore universitario
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/362/it>

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2019/722/it>

Ordinanza sull'ammissione alle SUP:
Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sull'ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/316/it>

Ordinanza sugli emolumenti CSA, (OEm-CSA):
Ordinanza del Consiglio svizzero di accREDITamento sugli emolumenti per le procedure di accREDITamento e per prestazioni fornite per conto di terzi
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/336/it>

Aiuto all'interpretazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie:
Tipologie di scuole universitarie: distinzione tra università e istituti universitari e tra scuole universitarie professionali e istituti universitari professionali.
https://www.shk.ch/dam/it/sd-web/ghAsqWK3mOyd/M405-20_HSR20200227-503-it-Hochschultypologie-Auslegungshilfe%5B1%5D.pdf

Raccomandazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (in FR):
Qualificazioni degli insegnanti delle scuole universitarie
(disponibile in **FR** o **EN**).

Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (disponibile in EN)
https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf

Guida ECTS (disponibile in EN)
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/ects-users-guide_en.pdf

Aiuto all'interpretazione degli standard di qualità per l'accREDITamento istituzionale
<https://akkreditierungsrat.ch/it/download/aiuto-allinterpretazione-degli-standard-di-qualita-per-laccredimento-istituzionale/?tmstv=1783941675>
Il documento integra le «Raccomandazioni e gli ausili all'interpretazione» della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) (<https://www.shk.ch/it/raccomandazioni-e-aiuti-allinterpretazione>) e sostituisce le precedenti «Precisazioni circa gli standard di qualità» dell'AAQ.

AAQ
Schwanengasse 9
Case postale
CH-3001 Berne

www.aaq.ch